ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE N. 75/106/CEE RELATIVA AL PRECONDIZIONAMENTO IN VOLUME DI ALCUNI LIQUIDI IN IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI E N. 75/107 RELATIVA ALLE BOTTIGLIE IMPIEGATE COME RECIPIENTI-MISURA

Art. 4

Immissione sul mercato

Ferma restando la possibilita' dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi CEE possono, per quel che concerne i volumi, la loro determinazione o i metodi di controllo impiegati, essere liberamente immessi sul mercato.

Versione in vigore dal 6 luglio 1976, non più in vigore dal 3 settembre 1976 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura
Estremi	Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451
Titolo	I — Imballaggi preconfezionati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-delle-direttive-del-consiglio-delle-comunita-europee-n-75/art-4-immissione-sul-mercato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it